

REGOLAMENTO (CE) N. 729/2007 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 ⁽¹⁾.
- (2) Diversi prodotti dovrebbero essere stralciati dall'elenco di cui all'allegato del regolamento n. 1255/96, perché non è più nell'interesse della Comunità mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o perché occorre modificare la designazione dei prodotti per tener conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato.
- (3) Di conseguenza, i prodotti la cui designazione deve essere modificata dovrebbero essere considerati come prodotti nuovi.
- (4) Il periodo di validità della misura dovrebbe essere limitato per consentire di effettuare l'esame economico delle singole sospensioni durante tale periodo. L'esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni di cui al regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre tale scadenza, qualora vengano adottate ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti

nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi ⁽²⁾.

- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
- (6) Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto L3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- (7) Poiché il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2007, è opportuno stabilirne l'immediata entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

- 1) sono inseriti i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento unitamente alle aliquote dei dazi e ai periodi di validità corrispondenti;
- 2) i prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell'allegato II del presente regolamento, unitamente alle aliquote dei dazi e ai periodi di validità corrispondenti, sono soppressi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

*Per il Consiglio**La presidente*

A. SCHAVAN

⁽¹⁾ GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1897/2006 (GU L 395 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.